

anno 5 numero 1 gennaio febbraio 2011

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

L'espropriazione per pubblica utilità

rivista bimestrale
di giurisprudenza

fondata e diretta da Paolo Loro

EXEO edizioni 

professionisti

pubblica amministrazione

INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DI ZONA EDIFICABILE: VALORE MEDIO COMPENSORIALE

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE I CIVILE del 04/11/2010

Relatore: Paolo Celentano - Presidente: Fulvio Dacomo

GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> PER IL PROPRIETARIO EFFETTIVO

Sintesi: Solo nei casi in cui il decreto di espropriazione, deviando dallo schema procedimentale delineato dalla legge n. 865 del 1971, provveda esso stesso a fissare direttamente ed in via definitiva le indennità di espropriazione e di occupazione ovvero recepisca quelle fissate in via definitiva dalla commissione di cui all'art. 16 L. n. 865/71, può ritenersi che i termini previsti dagli artt. 19 e 20 della norma citata comincino a decorrere dalla data dell'emissione del decreto di espropriazione.

Estratto: « Gli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, come modificati dalla legge n. 10 del 1977 (ed ormai abrogati ma ancora applicabili nella fattispecie in esame, relativa ad una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003, giusto quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002) stabilivano che i termini di 30 giorni ivi fissati per le opposizioni alle stime effettuate dalla commissione provinciale di cui all'art. 16 della stessa legge dell'indennità di espropriazione e, rispettivamente, dell'indennità di occupazione decorrono, nel primo caso, dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione di stima nel foglio degli annunci legali e, nel secondo caso, dalla notificazione all'interessato dell'indennità stimata. Tali disposizioni normative sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 70 e 470 del 1990, nella parte in cui precludevano agli interessati di agire in giudizio per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione prima ed a prescindere dalla loro stima da parte della commissione provinciale di cui al cit. art. 16 ovvero dall'osservanza delle forme di pubblicità di tale stima da esse previste. S'era data così agli interessati la possibilità di agire in giudizio per ottenere la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche prima ed a prescindere dalla definitiva stima in sede amministrativa delle medesima indennità alla sola condizione, nel primo caso, dell'intervenuta emissione del decreto di espropriazione e, nel secondo caso, dell'inizio dell'occupazione. Ciò però - contrariamente a quanto sostenuto dal Comune convenuto - non significa che la nuova facoltà d'azione data agli interessati possa essere intesa come un onere che costoro devono osservare a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dall'emissione del decreto di espropriazione, una siffatta interpretazione del dettato normativo essendo contrastante con la tassatività dei casi di decadenza (cfr.: Cass., 6 giugno 2003, n. 9086; Cass., 27 febbraio 1998, n. 2234). Questa conclusione - secondo la giurisprudenza di legittimità - non vale nei soli casi in cui il decreto di espropriazione, deviando dallo schema procedimentale delineato dalla legge n. 865 del 1971, provveda esso stesso a fissare direttamente ed in via definitiva le suddette indennità ovvero recepisca quelle fissate in via definitiva dalla commissione di cui al cit. art. 16 ma mai prima oggetto delle forme pubblicitarie previste dai cit. artt. 19 e 20. Soltanto in questi casi infatti - secondo la Corte di cassazione (v., ad es. Cass., 9086/2003) - può ritenersi che i termini previsti dagli artt. 19 e 20 cit. comincino a decorrere dalla data dell'emissione del decreto di

espropriazione. Ma nella specie non s'è in presenza di uno di questi casi, giacché le indennità di espropriazione e di occupazione del cui giusto ammontare qui si discute non risultano essere mai state definitivamente determinate in sede amministrativa, nemmeno con il decreto di espropriazione emesso dal Comune di Caivano col n. 5574 il 5 aprile 2006. Sicché il decorso dei termini previsti dai citt. artt. 19 e 20 non è nella specie mai iniziato.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> ESPROPRIO PARZIALE --> ART. 40 L. 2359/1865

Sintesi: La Corte di cassazione ha più volte ammesso la fungibilità del criterio di stima c.d. differenziale previsto dall'art. 40 L. n. 2359/1865 con criteri sostanzialmente equipollenti, quali quello della somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua o quello della somma delle singole perdite o quello della somma del valore dell'area espropriata e delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE --> POSSIBILITÀ LEGALI DI EDIFICAZIONE --> PARAMETRO PER L'EDIFICABILITÀ LEGALE --> ZONA IN CUI L'INFRASTRUTTURA SI INSERISCE

Sintesi: Il criterio di stima fondato sul c.d. valore medio comprensoriale è idoneo a sterilizzare i risultati della stima dagli effetti distorsivi derivanti dal vincolo di carattere preespropriativo impresso dagli strumenti urbanistici sulla parte poi espropriata del fondo, localizzandovi l'opera pubblica (nel caso di specie una strada), funzionale ad elevare gli standard urbanistici di un comprensorio urbanistico già largamente edificato ma nel quale è ancora possibile l'edificazione, con specifico riferimento alla parte non espropriata del medesimo fondo.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI --> CONFORMATIVI --> ZTO --> ZONA F

Sintesi: La zonizzazione urbanistica del territorio comunale comporta un aumento di valore degli immobili compresi nelle zone A, B, C e D (e talvolta anche di quelli compresi nella zona H), che dipende anche dalla quantità e dalla qualità delle infrastrutture la cui realizzazione è prevista in zona F, le aree libere situate nella quale vengono sacrificate a vantaggio dei primi; ciò nonostante, i vincoli previsti per i terreni ubicati in tali zone vengono considerati di norma di carattere conformativo, sicché si ritiene che di essi non possa non tenersi conto allorché occorra determinare l'indennità di espropriazione di tali terreni.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI --> ESPROPRIATIVI --> IRRILEVANZA NELLA STIMA

Sintesi: Dei vincoli a carattere sostanzialmente espropriativo non deve tenersi conto allorché occorra determinare l'indennità di espropriazione dei terreni interessati.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI --> ESPROPRIATIVI --> ZTO --> ZONA F

Sintesi: Hanno carattere sostanzialmente espropriativo i vincoli riguardanti terreni sui quali il piano regolatore generale già prevede - invadendo, per così dire, lo spazio funzionale proprio degli strumenti urbanistici particolareggiati e/o attuativi - la puntuale localizzazione di una specifica opera pubblica infrastrutturale e che proprio per questo sono inseriti in zone o, più frequentemente, microzone la cui area coincide con quella sulla quale è prevista la realizzazione di tale opera e classificate con la lettera F, benché in sostanza ritagliate da zone edificabili.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE --> POSSIBILITÀ LEGALI DI EDIFICAZIONE --> PARAMETRO PER L'EDIFICABILITÀ LEGALE --> ZONA IN CUI L'INFRASTRUTTURA SI INSERISCE

Sintesi: Qualora i vincoli gravanti su terreni inseriti in zona F abbiano natura espropriativa per essere conseguenti a puntuale localizzazione di opera pubblica infrastrutturale a servizio dei fondi vicini, il proprietario del terreno, una volta espropriato, deve essere indennizzato senza tener conto di tale vincolo, giacché altrimenti sarebbe ingiustamente danneggiato dalla localizzazione proprio sul suo fondo e non su di un altro di un'opera pubblica che accresce il valore di tutti gli immobili vicini; il criterio di stima migliore per assicurarli un serio ristoro pare quello del c.d. valore medio comprensoriale.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> PIANI E STRUMENTI URBANISTICI --> PEEP --> INDICE MEDIO

Sintesi: La stima dell'indennità di espropriazione dei fondi compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), va effettuata tenendo conto del valore medio di tutti i fondi compresi nel comprensorio territoriale cui si riferisce lo strumento di pianificazione urbanistica, a prescindere dalla loro specifica destinazione.

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE --> RIVALUTAZIONE E INTERESSI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Sintesi: In mancanza della prova di un danno ulteriore rispetto quello coperto dagli interessi legali, l'indennità di espropriazione non può essere rivalutata, il relativo debito avendo natura di debito di valuta.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE --> AREE EDIFICABILI --> ART. 2 COMMA 89 L. N 244/2007 --> RETROATTIVITÀ (ART. 2 COMMA 90) --> PROCEDIMENTI ANTE TU

Sintesi: La maggiorazione del 10%, prevista dall'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dall'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, giusto quanto disposto dal novantesimo comma di quest'ultimo articolo, non è applicabile, nel caso di procedura espropriativa conclusasi prima dell'entrata in vigore della predetta legge.

Estratto: « Ma il rilievo non incide sulla bontà della stima dell'arch. Sa.D.Lu., che, alla stregua del criterio all'uopo da lui adoperato, non ha preso in considerazione il deprezzamento della parte del fondo del Lo. non espropriata, ma ha moltiplicato il valore medio comprensoriale al metro quadro da lui rilevato per la sola superficie della parte del medesimo fondo invece espropriata, secondo un criterio che deve ritenersi corretto, anche se non precisamente corrispondente a quello stabilito dalla legge. La Corte di cassazione ha infatti più volte ammesso la fungibilità del criterio di stima c.d. differenziale previsto dal cit. art. 40 con criteri sostanzialmente equipollenti, quali quello della somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua o quello della somma delle singole perdite o quello della somma del valore dell'area espropriata e delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore (cfr., ex plurimis, Cass., 4 maggio 2009, n. 10217); ed il criterio di stima fondato sul c.d. valore medio comprensoriale in effetti utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio pare adatto alla fattispecie, essendo idoneo a sterilizzare i risultati della stima dagli effetti distorsivi derivanti dal vincolo di carattere evidentemente preespropriativo impresso dagli strumenti urbanistici sulla parte poi espropriata del fondo del Lo., localizzandovi una strada pubblica funzionale ad elevare gli standard urbanistici di un comprensorio urbanistico già largamente edificato ma nel quale era ancora possibile l'edificazione, sia pur nei limiti sopra indicati con specifico riferimento alla parte non espropriata del medesimo fondo. Invero, i piani regolatori generali comunali dividono tutto il territorio comunale in varie zone territoriali omogenee (c.d. zonizzazione), classificando, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: con la lettera A il centro storico edificato; con la lettera B, le zone già parzialmente edificate e destinate all'edificazione di c.d. completamento; con la lettera C, le zone destinate all'espansione dell'agglomerato urbano; con la lettera D, le zone destinate agli insediamenti produttivi; con la lettera E, le zone destinate all'attività agricola; con la lettera F, le zone destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale, che servono a garantire i cedd. standard urbanistici; con la lettera G, le cedd. fasce di rispetto; con la lettera H, le aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturale. Nell'ambito di un territorio comunale in cui vige un piano regolatore generale vi sono allora, di norma, terreni non edificati ubicati: nelle zone classificate con la lettera A e perciò, almeno di regola, assolutamente inedificabili a causa dell'elevato grado di saturazione urbanistica di tali zone; nelle zone classificate con le lettere B, C e D e perciò legalmente edificabili anche se entro limiti e per usi predeterminati; nelle zone classificate con la lettera E, sui quali è possibile realizzare solo ed entro limiti predeterminati opere edili funzionali alla conduzione agricola e pertanto da considerare legalmente non edificabili ai fini della determinazione dell'indennità per la loro eventuale espropriazione; nelle zone classificate con la lettera F, destinati alla realizzazione di infrastrutture di interesse generale e perciò, ove tali infrastrutture possano essere realizzate anche per iniziativa privata, legalmente edificabili, anche se nel rispetto di tale destinazione; nelle zone classificate con la lettera G e perciò assolutamente inedificabili; nelle zone classificate con la lettera H e perciò assolutamente inedificabili ovvero edificabili solo nel rispetto di limiti assai rigorosi. Dunque, la zonizzazione urbanistica del territorio comunale comporta un aumento di valore degli immobili compresi nelle zone A, B, C e D e talvolta anche di quelli compresi nella zona H che dipende anche dalla quantità e dalla qualità delle infrastrutture la cui realizzazione è prevista in zona F, le aree libere situate nella quale vengono sacrificate a vantaggio dei primi. Ciò nonostante, i vincoli previsti per i terreni ubicati in tali zone vengono considerati di norma di carattere conformativo, sicché si ritiene che di essi non possa non tenersi conto allorché occorra determinare l'indennità di espropriazione di tali terreni. Hanno però carattere sostanzialmente espropriativo e non vanno tenuti in considerazione ai predetti fini

allorché, come nella specie, riguardino terreni sui quali il piano regolatore generale già prevede - invadendo, per così dire, lo spazio funzionale proprio degli strumenti urbanistici particolareggiati e/o attuativi - la puntuale localizzazione di una specifica opera pubblica infrastrutturale e che proprio per questo sono inseriti in zone o, più frequentemente, microzone la cui area coincide con quella sulla quale è prevista la realizzazione di tale opera e classificate con la lettera F, benché in sostanza ritagliate da zone edificabili (in tal senso: Cass., 24 novembre 2005, n. 24837; Cass., 7 dicembre 2001, n. 15519). In tali casi è infatti evidente (o forse ancor più evidente) che il proprietario del terreno, una volta che questo venga espropriato, deve essere indennizzato senza tener conto di tale vincolo, giacché altrimenti sarebbe ingiustamente danneggiato dalla localizzazione proprio sul suo fondo e non su di un altro di un'opera pubblica che accresce il valore di tutti gli immobili vicini; ed il criterio di stima migliore per assicurargli un serio ristoro pare proprio quello del c.d. valore medio comprensoriale. Il che corrisponde in sostanza alla costante affermazione della Suprema Corte secondo cui la stima dell'indennità di espropriazione dei fondi compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) va effettuata tenendo conto del valore medio di tutti i fondi compresi nel comprensorio territoriale cui si riferisce lo strumento di pianificazione urbanistica, a prescindere dalla loro specifica destinazione ad novembre 1997, n. 11433; Cass., 5 settembre 2008, n. 22421; Cass., 17 gennaio 2007, n. 1043; Cass., 29 novembre 2006, n. 25363).

2.2. Il valore medio comprensoriale di Euro 120,00 al metro quadro individuato ed utilizzato nella specie dal consulente tecnico d'ufficio per la sua stima può poi ritenersi in definitiva congruo, considerato che il Lo. non l'ha contestato ed il consulente tecnico del Comune ha indicato come più probabile valore dell'intero fondo espropriato nel 2002 quello di Euro 135,00 al metro quadro, se si prescinde, come per quanto detto si deve, dall'aumento di valore che egli ha sostenuto derivato dalla realizzazione dell'opera pubblica cui la medesima espropriazione era funzionale. Sicché l'indennità di espropriazione de qua va determinata nell'ammontare di Euro 19.200,00, cui va aggiunto l'importo degli interessi legali calcolati a far data dal 5 aprile 2006 sulla differenza, pari ad Euro 17.204,74, tra tale ammontare e quello di Euro 1.995,26 che risulta già depositato al medesimo titolo presso la Cassa depositi e prestiti. In mancanza della prova di un danno ulteriore rispetto quello coperto dagli interessi legali, tale indennità non può invece essere rivalutata, il relativo debito avendo natura di debito di valuta (cfr. Cass., 4 dicembre 2006, n. 25662). Contrariamente a quanto sostenuto dal Lo. con le sue memorie conclusive, tale ammontare non può poi nemmeno essere maggiorato del 10%, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, tale maggiorazione è prevista dall'art. 37, co. 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dall'art. 2, co. 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, giusto quanto disposto dal novantesimo comma di quest'ultimo articolo, non è nella specie applicabile, trattandosi di una procedura espropriativa conclusasi prima dell'entrata in vigore della predetta legge.»

AREE AGRICOLE: IL RIFERIMENTO VA ALLA COLTURA IN ATTO AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE IN POSSESSO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE I CIVILE del 04/11/2010
Relatore: Pietro Mascagni - Presidente: Antonio Chini

GIUDIZIO --> DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE

Sintesi: Nel vigore della L. n. 865/71 (applicabile *ratione temporis*), abolito il F.A.L. e sostituita la pubblicazione in esso con la pubblicazione sulla G.U. (cfr. art. 31 L. 340/2000), deve necessariamente avere riguardo, per l'individuazione del *dies a quo* del termine di opposizione alla stima, alla data di pubblicazione sulla G.U.

Sintesi: Ove il legislatore abbia statuito che un termine di decadenza decorra, indistintamente e contemporaneamente per tutti gli interessati (nel caso di specie ex art. 19 l. n. 865/71 applicabile *ratione temporis*), dal compimento di una determinata forma di pubblicità, tale pubblicità diventa giuridicamente necessaria ed imprescindibile perché la decadenza possa operare, non essendo consentito all'interprete, secondo le regole di ermeneutica stabilite dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, di sostituire a quella forma di pubblicità collettiva, qualsivoglia altra forma di comunicazione, ancorché produttiva di effetti equivalenti od analoghi per i singoli interessati.

Estratto: « Motivi della decisione Eccezione di decadenza. L'eccezione di decadenza sollevata dai convenuti non è fondata. Innanzitutto si deve rilevare che l'espropriazione de qua non è disciplinata dal D.P.R. 327/2001, bensì dalla L. 865/71. Il D.P.R. 327/2001 è entrato in vigore il 30/06/2003 (art. 59) e ai sensi dell'art. 57 comma 1 dello stesso D.P.R. "Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data". Siccome la dichiarazione di pubblica utilità risale al 05/03/2002, è esclusa l'applicabilità del T.U. ora vigente. La disciplina del termine dell'opposizione alla stima, quindi, deve essere ricercata nell'art. 19 della previgente L. 865/71 per il quale "Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante, L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante". Abolito il F.A.L. e sostituita la pubblicazione in esso con la pubblicazione sulla G.U. (cfr. art. 31 L. 340/2000), deve necessariamente avere riguardo, per l'individuazione del *dies a quo*, alla data di pubblicazione sulla G.U. che, come da documento prodotto dalla soc. Au., è il 07/11/2008. Avendo essa chiesto la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 10/11/2008, il termine di 30 gg. risulta rispettato. Per rispondere ad una argomentazione dei convenuti, deve rilevarsi che l'art. 19 della L. 865/71 è chiaro nel far decorrere il termine dalla pubblicazione, ed anche la S.C. ha avuto modo di rilevare che "..... quando il legislatore statuisce che un termine di decadenza decorra dal verificarsi di un determinato atto o fatto, l'interprete non può sostituirne la decorrenza con altro fatto o atto diverso, ancorché ad effetti in qualche misura analoghi o equivalenti. In particolare ove, come nel caso di specie, il legislatore abbia statuito che un termine di decadenza decorra, indistintamente e contemporaneamente per tutti gli interessati, dal compimento di una determinata forma di pubblicità, tale pubblicità diventa giuridicamente necessaria ed imprescindibile perché la decadenza possa operare, non essendo consentito all'interprete, secondo le regole di ermeneutica stabilite dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, di sostituire a quella forma di pubblicità collettiva,

qualsivoglia altra forma di comunicazione, ancorché produttiva di effetti equivalenti od analoghi per i singoli interessati ..." (Cass. Sez. I 08 gennaio 2009 n. 136 in motivazione).»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> NELLE VARIE FASI DI DETERMINAZIONE

Sintesi: L'indennità di espropriazione per i terreni agricoli deve essere determinata secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, richiamata dall'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, ovvero commisurata al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura effettivamente in atto, contemplati dalle tabelle redatte dalle competenti commissioni, le quali sono disapplicabili dal giudice per vizi di legittimità, e non sostituendo ad esse, per ragioni di opportunità, le proprie autonome violazioni.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> COLTURA EFFETTIVAMENTE PRATICATA

Sintesi: Un eventuale pregiudizio per i terreni residui deve essere fatta valere nei confronti dell'espropriante che ha determinato il pregiudizio medesimo (cfr. art. 40 L. 2359/1865), e non può essere certo assunto come fatto tale da indurre a conferire rilievo ad una coltura pregressa e non più in atto da tanti anni, in contrasto con la norma (artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, richiamata dall'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 333/1992), che prescrive di avere riguardo alla "coltura in atto" da intendersi quella esistente al momento dell'immissione in possesso risultante dal verbale di consistenza.

Estratto: « Non può fondatamente porsi in dubbio che l'indennità di espropriazione (e di conseguenza quella di occupazione legittima) debba essere determinata ai sensi dell'art. 16 della L. 865/71 richiamato dall'art. 5 bis comma 4 della L. 359/92 (norma non toccata da Corte cost. 348/07). Pertanto occorre avere riguardo al valore agricolo medio (V.A.M.) "corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare" (art. 16 comma 5 L. 865/71). Insegna la S.C. che "L'indennità di espropriazione per i terreni agricoli deve essere determinata secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, richiamata dall'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, ovvero commisurata al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura effettivamente in atto, contemplati dalle tabelle redatte dalle competenti commissioni, le quali sono disapplicabili dal giudice per vizi di legittimità, e non sostituendo ad esse, per ragioni di opportunità, le proprie autonome violazioni" (Cass. Sez. I 24 luglio 2009 n. 17394). Quanto alla "coltura in atto" (si intende al momento della immissione in possesso) deve rilevarsi come le indicazioni di cui al verbale di consistenza in data 27/06/2002 contrastino decisamente la destinazione dei terreni ad orto irriguo sostenuta dai convenuti. Il tecnico incaricato dalla proprietà, presente alla redazione dello stato di consistenza, ebbe a dichiarare quanto poi dai resistenti ribadito nel presente giudizio, e cioè che "originariamente l'intera area di cui la porzione odierna di constatazione faceva parte, aveva vocazione ortiva". Hanno i convenuti precisato che dopo un parziale esproprio dell'(...) (risalente al 1990) i terreni de quibus a vocazione ortiva, per buona parte, "sono divenuti praticamente interclusi e conseguentemente impossibili da coltivare", in tal modo ammettendo espressamente ciò che risulta dalla lettura del verbale di consistenza. Non può non rilevarsi che un eventuale pregiudizio per i terreni residui avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti dell'espropriante di allora

(cfr. art. 40 L. 2359/1865), e non può essere certo assunto come fatto tale da indurre a conferire rilievo ad una coltura pregressa e non più in atto da tanti anni, in contrasto con la norma che prescrive di avere riguardo alla "coltura in atto". Deve, quindi, ritenersi che debba aversi riguardo al V.A.M. del "seminativo" che, secondo la tabella relativa al 2007 (anno del decreto di espropriazione), è pari per il "seminativo" per la zona agraria 5 della provincia di Firenze a Euro 1,61 al mq. come indicato da Au.»

COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> APPLICAZIONE NEL DIRITTO INTERNO --> DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNO --> NO

Sintesi: Un eventuale contrasto della normativa interna (nel caso di specie concernente l'indennità di espropriazione per i terreni agricoli di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865/1971, richiamata dall'art. 5 bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333), con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, non potrebbe legittimare la disapplicazione da parte del giudice della normativa interna, bensì eventualmente una questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> LEGITTIMITÀ PER LE AREE NON EDIFICABILI

Sintesi: Il V.A.M. periodicamente determinato dalla Commissione Provinciale non contrasta con il concetto del "serio ristoro" cui è stato fatto riferimento dalla Corte costituzionale (Corte cost. 348/07).

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE NON EDIFICABILI

Sintesi: L'indennità di occupazione, protrattasi dalla data di immissione in possesso alla data del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 20 L. 865/71 che, dopo Corte cost. 30 gennaio 1980 n. 5, rimane applicabile alle aree agricole, deve essere commisurata per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Estratto: « Per rispondere ad un argomento dei convenuti deve rilevarsi che un eventuale contrasto della normativa di cui sopra con la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo non potrebbe legittimare la disapplicazione da parte del giudice della normativa interna, bensì eventualmente una questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost. (cfr. sul punto Corte cost. Sent. 348/07), e che il V.A.M. periodicamente determinato dalla Commissione non contrasta con il concetto del "serio ristoro" cui è stato fatto riferimento dalla Corte costituzionale la quale, pur indicando come punto di riferimento il "valore di mercato" del bene, ha al contempo precisato non esservi "coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità" (Corte cost. 348/07 cit.). Dato che la superficie espropriata è di mq. 14.930, l'indennità di esproprio deve essere quantificata in Euro 24.037,3 (mq. 14.930 X Euro 1,61). L'indennità di occupazione, protrattasi per il periodo dal 27/06/2002 (immissione in possesso) al 03/03/2007 (data del decreto di esproprio) ai sensi dell'art. 20 L. 865/71 che,